Copia

Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.34

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** con modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 98 del 31/03/2020 si è riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARDONESCHI MARIA PIA - Presidente	Sì
2. VERCESI CHIARA - Consigliere	Sì
3. CORSI ROMANELLI MASSIMILIANO MARCO - Consigliere	Sì
4. PETRIN DAVIDE - Consigliere	Sì
5. GHEZZI MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
6. FULGOSI FRANCESCA - Consigliere	Sì
7. MARIANI MARIO - Consigliere	Sì
8. FRASCHINI ALBERTO - Consigliere	Sì
9. COLOMBI MARINO - Consigliere	Sì
10. POZZI STEFANO - Consigliere	Sì
11. GHEZZI PAOLA - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

La seduta pubblica viene svolta interamente in videoconferenza attraverso il sistema di webconference GoToMeeting. Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario Comunale e mediante videoconferenza, la **Dott.ssa VITALE LIDIA,** la quale riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

a) possano intervenire nella discussione in corso;
b) manifestare il voto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BARDONESCHI MARIA PIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. l) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente doveva provvedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che questo Ente ha proceduto alla predetta ricognizione con deliberazione di Consiglio n. 31 del 27/09/2017 avente ad oggetto" Revisione straordinaria delle partecipazioni ex

art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione misure di razionalizzazione";

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);

- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente competenti;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2019 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.**", via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 è operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari a 1,9533%.
  La società si occupa di gestione reti fognarie e impianti di depurazione acque reflue. Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico, concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione. La società si occupa altresì, attraverso il modello in house, dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, e spazzamento strade, supportando gli Enti nelle attività di bonifica ambientale.

- **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%. La società è stata costituita in data 29/09/2016 sul presupposto che il soggetto attuatore del Piano di Sviluppo Locale "STAR Oltrepò - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità", risultato ammesso e finanziato da parte della regione Lombardia nell'ambito del "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader», dovesse avere forma di Società a Responsabilità Limitata.

- **Società Cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese,** Via Enzo Togni n. 28, Broni (Pv) con una quota di partecipazione del 3,6000%;

RILEVATO, inoltre, che l'ente partecipa alla **Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese** che deriva dalla trasformazione in Fondazione della società G.A.L. Alto Oltrepò S.r.l. e che le fondazioni rientrano tra gli enti strumentali, la partecipazione dell'ente alla fondazione (calcolata attraverso la quota versata per la costituzione della società poi confluita nel fondo di dotazione della fondazione) è pari allo 0,8116%;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- **Pavia Acque S.c.a.r.l.,** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,3158%).
- **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,8370%)
- **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,8556%)
- **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0029%)
- **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0476%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3418%);

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018, (allegato B);

DATO ATTO che con nota acquisita al Prot. 616 del 10/03/2020 (allegato C) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilevato che rispetto alla società "Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese" il mantenimento di tale partecipazione appare in contrasto con l'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP che prescrive, invece, l'adozione di una misura di razionalizzazione;

CONSIDERATO che in data 03/06/2020 prot. 1271 il Sindaco in risposta alla predetta nota comunicava che si sarebbe avviato la procedura di razionalizzazione;

VISTO il piano di razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo i dettati normativi e sulla base delle linee guida Mef (allegato A);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2019 come da piano di razionalizzazione di cui all'allegato A;

2) Di prendere atto della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'allegato B;

3) Di dare atto che alla data del 31.12.2019 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.**", via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 1,9533%.
2. **GAL Oltrepò Pavese Srl,** Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%.
3. **Società cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese** con una quota di partecipazione del 3,6000%.
4. **Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese** con una quota del 0,8116%.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- **Pavia Acque S.c.a.r.l.,** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,3158%).
- **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,8370%)
- **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,8556%)
- **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0029%)
- **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0476%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3418%);

4) Di disporre la dismissione della partecipazione detenuta nella Società Cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese secondo le modalità previste dallo Statuto della medesima società demandando agli uffici competenti gli adempimenti necessari;

5) Di confermare il mantenimento delle restanti partecipazioni;

6) Di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

7) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;

8) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

All.B

COMUNE DI CASTANA

PROVINCIA DI PV

Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni

(Art. 20, c. 4 D.Lgs. n. 175/2016)

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica. Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;

b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica. In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Con atto consiliare n. 36 del 29/11/2019 recante "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100*" l'Amministrazione comunale deliberava che le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018 non necessitavano di misure di razionalizzazione. Nel corso dell'anno 2020, pertanto non è stata posto in essere nessun intervento in tal senso.

COMUNE DI CASTANA - Prot 0000616 del 10/03/2020 Tit IV Cl 1 Fasc 098

Prot: DT 17696 - 09/03/2020

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VIII
STRUTTURA DI INDIRIZZO, MONITORAGGIO E CONTROLLO
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
UFFICIO VI

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.

Denominazione ente:	*Cod. Fiscale:*
COMUNE DI CASTANA (PV)	**00483000188**
Indirizzo PEC:	
comune.castana@legalpec.it	

Documento firmato digitalmente inviato a mezzo PEC

Oggetto: Monitoraggio dei piani di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". Partecipazioni nelle società:

Denominazione società:	*Codice Fiscale:*
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL'OLTREPO PAVESE SOCIETA' COOPERATIVA	**01562930188**

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), codesta Amministrazione pubblica ha effettuato, con provvedimento motivato, la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando le partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione e quelle da assoggettare a misure di razionalizzazione.

I dati relativi alle partecipazioni oggetto della revisione periodica sono stati inoltrati a questa Struttura secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/.

Ciò premesso, da un'analisi dei dati comunicati è stato rilevato che codesta Amministrazione ha deliberato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni nelle società in oggetto.

A tal riguardo, è stato riscontrato che il mantenimento di tali partecipazioni appare in contrasto, sotto i profili indicati di seguito, con l'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP che prescrive, invece, per tali partecipazioni, l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Denominazione società:	*Codice Fiscale:*
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL'OLTREPO PAVESE SOCIETA' COOPERATIVA	**01562930188**

Disposizione richiamata del TUSP:

Art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP – Partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP.

Osservazioni della Struttura di monitoraggio:

L'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP.

Dalle informazioni inserite da codesta Amministrazione nell'applicativo Partecipazioni risulta che la società svolgerebbe un'attività di *"produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)"*.

Detta informazione è stata valutata dalla scrivente anche alla luce dei codici di attività risultanti nell'applicativo Partecipazioni per effetto della comunicazione resa dalla società al Registro delle imprese (ovvero, in mancanza, indicati dalla prima Amministrazione che ha censito la medesima società), così come di seguito elencati:

M.74.90.1 - Consulenza agraria

In questo contesto, la qualificazione operata da codesta Amministrazione appare incoerente rispetto ai codici di attività comunicati, che non sembrano riconducibili alle attività che realizzano servizi di interesse generale, le quali, ordinariamente, sono oggetto di obblighi di servizio pubblico definiti contrattualmente.

In proposito, si richiamano le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettere h) ed i), del TUSP, che peraltro sono coerenti con gli orientamenti in materia della Commissione europea (cfr. la Comunicazione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 COM(2011)900 def. *"Una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in Europa"*).

Alla luce di quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP.

Disposizione richiamata del TUSP:

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP – Partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti.

Osservazioni della Struttura di monitoraggio:

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che risultano prive di dipendenti.

A tal riguardo, dalle informazioni contenute nel Registro delle imprese (ovvero, in mancanza, indicati nell'applicativo Partecipazioni dalla prima Amministrazione che ha censito la società), risulterebbe che la società sopra citata è priva di dipendenti.

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP.

Disposizione richiamata del TUSP:

Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP – Partecipazioni in società che, nel triennio

precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro.
Osservazioni della Struttura di monitoraggio:
L'articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è risultato non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a 500.000 euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019. Come indicato nel paragrafo 5.1 degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* pubblicati nel sito internet del Dipartimento del Tesoro, nell'applicazione della norma sopra citata, al fine di individuare la misura della dimensione economica dell'impresa, il fatturato deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale. Con riferimento alle attività produttive di beni e servizi il fatturato deve essere quindi determinato sommando le voci del conto economico A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e A5) "Altri ricavi e proventi", includendo in quest'ultima anche i contributi in conto esercizio, sempre che nel provvedimento siano illustrate la natura dei contributi stessi e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione. Per le società che operano in altri settori, specifici criteri sono stati indicati nello stesso paragrafo 5.1 degli *Indirizzi* sopra citati. Ciò premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2015-2017, depositati nel Registro delle imprese (ovvero, in mancanza, indicati dalla prima Amministrazione che ha censito la società), risulterebbe, alla luce dei criteri indicati, che la società in oggetto ha un fatturato medio inferiore alla soglia di 500.000 euro. Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP.

Alla luce di quanto sopra espresso, si richiede a codesta Amministrazione di voler esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione rispetto alle citate disposizioni del TUSP.

Tali osservazioni sono da inoltrare alla Struttura scrivente, con un'unica missiva, esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo PEC del Dipartimento del tesoro: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

IL DIRIGENTE
Renato Dagostino
Firmato digitalmente da:

BONGIOLATTI MATTEO
Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti

Via Boffalora n. 35
23100 Sondrio
P.IVA n. 00846590149
C.F. BNGMTT75B19F712P

Spett.le
Comune di Castana
Via Roma 42
Castana

Sondrio, 21 dicembre 2020

PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CASTANA SULLA REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1 TUSP

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di dicembre, il sottoscritto Dott. Bongiolatti Matteo ha esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente per la redazione del presente parere avendo le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Esaminata la bozza di delibera di Consiglio Comunale di imminente convocazione nonché gli altri documenti messi a disposizione dall'Ente ovvero:

- Allegato A) piano di razionalizzazione con applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016 e predisposto secondo le linee guida del MEF ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- Allegato B) relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (comma 4 art. 20 TUSP)

premesso che:

- il D.Lgs 19 agosto 2016, n.175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) impone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- in generale l'ente pubblico può mantenere partecipazioni in società esclusivamente in conformità al dettato normativo indicato dall'art. 4 del TUSP;

- l'art. 20 del TUSP prevede la revisione annuale di tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;

- l'organo di revisione è tenuto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del Tuel ad esprime in merito proprio parere;

- in virtù della razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi entro il 30/09/2017 l'Ente non ha ricevuto dal MEF nessun richiamo/chiarimento in merito al monitoraggio delle proprie partecipate;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Il Comune di Castana, alla data del 31 dicembre 2019, possedeva le seguenti partecipazioni:

DIRETTE

- Broni-Stradella Pubblica Srl per una percentuale pari al 1,9533%% del capitale sociale;
- GAL Oltrepò Pavese Srl per una percentuale pari a 0,773%% del capitale sociale;
- Società cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese per una percentuale pari a 3,600% del capitale sociale;
- Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese per una percentuale pari a 0,8116% del capitale sociale;

INDIRETTE

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,3158%%).
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,8370%)
- Aqua Planet Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,8556%)
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0029%)
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0476%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3418%);

e verificato che la revisione annuale ha portato all'integrale mantenimento di tutte le partecipazioni sopra indicate, ad eccezione della partecipazione alla società cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese per una percentuale pari a 3,600% del capitale sociale, che viene sottoposta a razionalizzazione.
L'Ente avrà pertanto facoltà di esercitare richiesta di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art 15 dello statuto.

IL REVISORE DEI CONTI

per quanto di propria competenza esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione relativa alla revisione annuale delle partecipazioni così come previsto dal TUSP.

Si raccomanda altresì di procedere tempestivamente alla comunicazione in merito all'esito della ricognizione delle partecipate sia al MEF (mediante l'applicativo "*Partecipazioni del Portale Tesoro*") che alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato del comma 3 art. 20 Tusp.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Bongiolatti Matteo

Recapiti telefonici:
Tel. 0342/235519
Cell. 347/8856098

All. A

COMUNE DI CASTANA
PROVINCIA DI PV

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)

Introduzione generale

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato. Entro il 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. Gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

Saranno oggetto di comunicazione le seguenti partecipate:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

L'art. 20 del Tusp dispone, infatti, che: "*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma".

Le partecipazioni dell'ente

Le partecipazioni dirette

Il Comune di Castana (PV) partecipa al capitale delle seguenti società:

- **Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.**", via Cavour 28 Stradella (PV), che, dal 1/1/2018 è operativa a seguito della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa, con una quota pari a 1,9533%.
- **GAL Oltrepò Pavese Srl**, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%.
- **Società Cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese,** Via Enzo Togni n. 28, Broni (Pv) con una quota di partecipazione del 3,6000%;

- **Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese**, Via Giuseppe Mazzini n. 16, Varzi (PV) con una quota di partecipazione del 0,8116%;

Le partecipazioni indirette

Per completezza, si precisa che il Comune di Castana (PV) partecipa in via indiretta al capitale delle seguenti società:

- **Pavia Acque S.c.a.r.l.,** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,3158%).
- **Broni Stradella Gas e Luce Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,8370%)
- **Aqua Planet Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,8556%)
- **Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop.** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0029%)
- **Gal Oltrepò Pavese Srl** tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0476%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3418%).

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni dirette

Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.".

Broni Stradella Pubblica Srl, nella forma societaria attuale, nasce il 05/12/2017 per essere effettivamente operativa il 01/01/2018; è il frutto della fusione per incorporazione di Broni Stradella Spa e Acaop Spa, in Broni Stradella Pubblica Srl.

All'origine dell'attuale società ci sono due Consorzi di Comuni:

Il Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio Broni e Stradella nato il 9 luglio 1974, dal quale ha avuto origine, nel 1994, Broni Stradella Spa che fu in parte privatizzata nel 1999 e successivamente scissa nel 2011, sempre per adeguamento normativo, in Broni Stradella Spa (partecipata in parte da capitale privato) e Broni Stradella Pubblica Srl (partecipata solo da capitale pubblico). Storicamente la Società si è sempre occupata di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane e di raccolta e smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani. Nel tempo sono state acquisite le gestione di impianti natatori, la gestione di residenze sanitarie per anziani e per disabili, e la gestione delle reti e degli impianti del gas per la Città di Stradella, dei quali la Società è anche proprietaria.

Il Consorzio Acquedotti Oltrepo Pavese nato il 22 luglio 1932, trasformatosi nel 1996 in Azienda Consorziale Acquedotti Oltrepo Pavese (giuridicamente una "Azienda Speciale") e, infine, nel 2003 in Acaop Spa. Nel 1932 i Comuni della prima collina bronese e stradellina intuirono che lo sviluppo sociale necessitava di grandi disponibilità di acqua, elemento della quale la collina oltrepadana era naturalmente sprovvista. Furono cosi realizzati i primi sistemi acquedottistici che dalla pianura sollevavano l'acqua fino ai numerosi serbatoi della collina. Tali sistemi, in parte ancora in servizio, successivamente ampliati e potenziati, contano oggi su centinaia di centrali e serbatoi e circa mille chilometri di linee d'acquedotto.

La società oggi opera nei seguenti servizi:
servizio idrico integrato nei segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione;
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
gestione della RSA di Stradella e gestione della RSD di Ruino;
gestione della rete di distribuzione del gas per la città di Stradella;
gestione delle piscine comunali di Broni e Stradella;

attività di stazione appaltante per il settore delle bonifiche ambientali per conto di alcuni Comuni soci.

GAL Oltrepò Pavese Srl

Il GAL Oltrepò Pavese, acronimo di gruppo di azione locale, è una società a responsabilità limitata composta da soci pubblici e privati rappresentativi della realtà socio economica del territorio della Provincia di Pavia e costituita con atto notarile il 29/09/2016.
Il GAL Oltrepò Pavese è un gruppo di azione locale nato con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo territoriale dell'Oltrepò Pavese attuando interventi previsti dal piano di sviluppo locale S.T.A.R. Oltrepò- Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità; documento realizzato nell'ambito del programma comunitario Leader 2014-2020 ed approvato da Regione Lombardia.
La strategia del PSL intende costruire un territorio maggiormente competitivo nella sua economia; con sistemi produttivi in grado di intercettare e generare innovazione, coeso nella sua dimensione sociale e sostenibile con un alto livello di cooperazione tra attori.

Società Cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese

La cooperativa, costituita in data 12/01/1994, non ha scopo di lucro. L'oggetto sociale è l'assistenza tecnica e la sperimentazione nel settore della vitivinicoltura e dell'enologia, la promozione e la difesa dei prodotti vitivinicoli.

Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese

Tale ente deriva dalla trasformazione in Fondazione della società G.A.L. Alto Oltrepò S.r.l. e rientra gli enti strumentali.

La Fondazione si propone la crescita economica, sociale e culturale dell'Oltrepò Pavese attraverso la valorizzazione delle risorse specifiche locali e delle zone rurali promuovendo una strategia territoriale condivisa.

La Fondazione opera come agenzia di sviluppo locale i cui interlocutori sono rappresentati da istituzioni pubbliche, operatori economici, associazioni di categoria, associazioni culturali, strutture sanitarie ed assistenziali, scuole, organizzazioni ambientaliste.

Come strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori nella definizione di una politica "concertata", la Fondazione attua strategie locali di sviluppo attraverso partenariati pubblico-privati.

La strategia è basata sul principio del bottom-up (approccio Leader): la progettualità e le linee di sviluppo vengono definite attraverso un procedimento "dal basso", mediante la consultazione e la concertazione con gli enti pubblici e privati, le associazioni, gli operatori economici e la popolazione residente nel territorio.

Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Esaminate nel dettaglio le partecipazioni detenute, si ritiene di procedere alla dismissione della quota posseduta nell'ente Società Cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese, in quanto il mantenimento è in contrasto sotto i profili di cui all'art. 20 del TUSP.

Si ritiene, invece, di mantenere il possesso delle altre partecipazioni, peraltro di valenza non particolarmente significativa, in quanto i relativi enti svolgono attività di interesse generale e offrono servizi necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : BARDONESCHI MARIA PIA	F.to : Dott.ssa VITALE LIDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castana, lì _____

Il Responsabile del Servizio
F.to : Colombi Sandra

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 29-dic-2020

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n.267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Castana, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa VITALE LIDIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
VITALE LIDIA

Comune di Castana

PROVINCIA DI PV

Delibera Consiglio Comunale N.34 del 29/12/2020

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
CONTABILE	Non Favorevole		F.to:Rag. CASELLA MARIA ROSA	
TECNICO - Segretario Comunale	Non Favorevole		F.to:Dott.ssa VITALE LIDIA	